

Comune di Castro – **Regolamento Edilizio**
Allegato Linee guida per l'abbattimento delle barriere architettoniche

COMUNE DI CASTRO
(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO EDILIZIO

ALLEGATO
Linee guida per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Marzo 2013

Paolo Crippa Architetto

Via Marconi 107 – Ranica (BG)

Dario Vanetti ingegnere - UrbanStudio.

via Battisti 17 – 20097 San Donato Milanese (MI), tel 02.51800458, fax 02.89057789,

urbanstudio@urbanstudio.fastwebnet.it, www.urbanstudio.it

collaboratori:

arch. Edoardo Garbagnati, arch. Walter Villa

pianificatore territoriale Maurizio Rini

Abbreviazioni nel testo

DPR – Decreto del Presidente della Repubblica

LR – Legge Regionale

RE – Regolamento Edilizio

INDICE

Articolo 1	Premessa.....	5
Articolo 2	Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche.....	5
Articolo 3	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.....	5
Articolo 4	Spazi urbani e attraversamenti pedonali.....	6
Articolo 5	Parcheggi.....	6
Articolo 6	Servoscala e piattaforme elevatrici.....	6
Articolo 7	Edifici residenziali.....	6
Articolo 8	Corridoi e spazi confinati.....	6
Articolo 9	Porte.....	7
Articolo 10	Servizi igienici.....	7
Articolo 11	Apparecchi di servizio.....	7
Articolo 12	Servizi nei luoghi di lavoro.....	7
Articolo 13	Incentivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.....	7

Articolo 1 Premessa

1. Il Comune di Castro riconosce nell'eliminazione e nel superamento delle barriere architettoniche un obiettivo fondamentale da perseguire al fine di incrementare la qualità architettonica e abitativa dell'ambiente costruito e non costruito.
2. Le nuove costruzioni devono rispondere alle specifiche normative statali e regionali vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, in relazione alle differenti tipologie edilizie, sia in caso di edifici privati che pubblici. I nuovi edifici, nonché tutti quelli sottoposti a ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria, come definite dalle norme vigenti, dovranno essere conformi, oltre che alle sopracitate norme, anche all'allegato al presente RE "Linee guida per l'abbattimento delle barriere architettoniche".
3. Il presente documento costituisce uno degli allegati operativi a corredo del RE del Comune di Castro.
4. Le presenti linee guida forniscono elementi di indirizzo per il progettista che intendono richiamare e interpretare dal punto di vista tecnico le norme e i regolamenti vigenti, soprattutto con il fine di migliorare la qualità del costruito e della vita dei cittadini. A tale scopo le linee guida determinano standard qualitativi in alcuni casi più elevati rispetto alle norme vigenti.
5. Il Comune di Castro aggiorna, integra o modifica gli allegati al RE ogni qualvolta le esigenze normative e tecniche lo richiedano, indipendentemente del corpo fondamentale del RE, secondo le procedure indicate nel regolamento stesso.

Articolo 2 Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche

1. Tutti gli immobili che contengono funzioni aperte al pubblico, nel caso in cui non diano pieno compimento alle norme vigenti tese all'abbattimento delle barriere architettoniche, sia in fase di progettazione che di realizzazione, sono ritenuti suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità degli spazi; tale evenienza si pone quale elemento ostativo ai fini del rilascio del Certificato di Agibilità.
2. Per favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche sono ammesse le deroghe di cui all'art. 79 del DPR 380/01 e quelle previste dalla normativa regionale in materia.
Si richiamano esplicitamente quale corpo normativo di riferimento la Legge 13/1989, il DPR 503/1996, il DM 236/1989 e la LR 6/1989 e infine le previsioni di cui al capo III della normativa tecnica allegata al DPR 380/01. Per quanto non esplicitato nel presente allegato si intendono qui trascritte le sopra citate norme.

Articolo 3 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche

1. Nell'ambito dell'ambiente costruito e non costruito devono essere realizzati tutti gli interventi atti a favorire la massima fruibilità da parte di tutte le persone per garantire loro una migliore qualità della vita col superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale.
2. A tal fine negli edifici e negli spazi esterni, in tutti gli interventi edilizi, nonché nei cambi di destinazione d'uso, devono essere previste e realizzate tutte le soluzioni conformi alla disciplina vigente in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.
3. I progettisti, in armonia col contesto più ampio in cui si inserisce l'intervento, possono proporre soluzioni innovative e alternative a quelle usuali che, debitamente documentate, dimostrino comunque il rispetto delle finalità stabilite dalle specifiche leggi vigenti in materia di superamento e abbattimento di barriere, per un utilizzo ampliato ed in piena autonomia e sicurezza dell'ambiente da parte di tutte le persone, in special modo per le persone diversamente abili.
4. In particolare, a partire dalle modalità e caratteristiche indicate dalle norme vigenti al momento della realizzazione dell'opera e in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, devono essere garantiti i requisiti di adattabilità, visitabilità e accessibilità.
5. Le attività aperte al pubblico, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attività commerciali, esercizi pubblici, ambulatori medici, devono garantire il requisito di accessibilità; in caso di attività aperte al pubblico direttamente affacciate sul marciapiede, ove non sia possibile realizzare rampe per l'accesso di persone diversamente abili, il requisito si ritiene assolto, ferma restando la dotazione dei servizi igienici, introducendo idonei pulsanti di chiamata del gestore collocati ad altezza utile.

Articolo 4 Spazi urbani e attraversamenti pedonali

1. Gli attraversamenti pedonali devono essere specificamente illuminati nelle ore notturne ed essere dotati di tutti gli accorgimenti in grado di garantire l'attraversamento alle persone costrette a muoversi lentamente, devono essere adeguatamente segnalati mediante indicazioni ben visibili e percettibili, eventualmente utilizzando variazioni di colore, di materiale e/o altri elementi sensoriali.

Articolo 5 Parcheggi

1. Negli interventi di nuova costruzione di edifici residenziali plurifamiliari dovrà essere realizzato almeno un posto auto pertinenziale riservato alle persone diversamente abili residenti, ovvero dovrà essere identificata in progetto un'area, debitamente pavimentata ed efficacemente percorribile anche con sedia a ruote, sulla quale realizzare uno o più posti auto riservati alle persone diversamente abili, qualora queste risultino residenti nell'edificio.

2. In aggiunta a quanto sopra, contestualmente all'edificazione di ogni nuova costruzione dovrà essere realizzato un posto auto ogni cinquanta posti auto privati (o frazione di cinquanta) da destinare a favore di eventuali persone diversamente abili che possono accedere all'edificio.

3. In difetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti non potrà essere rilasciato il Certificato di Agibilità per l'intero complesso edilizio.

4. Tutti i posti auto riservati alle persone diversamente abili devono essere posti in prossimità degli accessi a edifici e servizi (ascensori, telefoni, servizi igienici, ecc.) e per quanto possibile, devono essere adottate soluzioni atte alla loro protezione dalle intemperie.

5. Nella realizzazione di parcheggi è da preferire la realizzazione di due parcheggi abbinati, con lo spazio intermedio per la manovra delle carrozzine di almeno 150 cm in soluzione di continuità con scivoli e rampe, completi di segnaletica orizzontale e verticale ben visibile anche nelle ore notturne.

Articolo 6 Servoscala e piattaforme elevatrici

1. In generale negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria quando interessi l'intero fabbricato, devono essere individuate adeguate soluzioni progettuali per il superamento delle barriere architettoniche; l'impiego di servoscala e piattaforme elevatrici deve essere riservato alle sole situazioni in cui è oggettivamente impossibile individuare soluzioni alternative.

Articolo 7 Edifici residenziali

1. Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per nuovi edifici ad uso residenziale abitativo, costituiti da più di quattro alloggi, e per la ristrutturazione edilizia di interi edifici o di parti significative degli stessi, deve essere garantita la visitabilità e l'adattabilità degli alloggi come definite dalle norme vigenti in materia. Negli edifici di nuova costruzione, con meno di quattro alloggi, deve essere garantito il requisito della visitabilità come definita dalle norme vigenti.

2. Per visitabilità di un alloggio si intende la sua condizione di permettere a persone di ridotta capacità motoria, di accedere alla zona giorno ed ad un servizio igienico dell'alloggio stesso.

3. Per adattabilità di un alloggio si intende la sua condizione di poter essere modificato, a costi limitati, allo scopo di permettere ad una persona diversamente abile circolante con carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; a tal fine l'esecuzione dei lavori di modifica non deve modificare né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici.

Articolo 8 Corridoi e spazi confinati

1. La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi confinati non deve essere inferiore a un metro e devono essere muniti di regolare corrimano. In corrispondenza di ascensori, rampe, servoscala, ecc., lo spazio antistante deve risultare orizzontale e con lati non inferiori a cm 150.

2. Negli spazi confinati, pur nel rispetto del raggio minimo stabilito dalla legge per gli spazi di rotazione delle sedie a ruote, va tenuto presente che per le carrozzine a motore il raggio di rotazione va calcolato dal punto di appoggio a terra della ruota bloccata al punto più esterno della pedana-piede del lato opposto. In tali casi il raggio così determinato, e del quale tenere conto negli edifici di nuova costruzione, assume un valore anche di 105÷110 cm.

Articolo 9 Porte

1. Dove è indirizzato il passaggio con carrozzine, sono da preferire porte scorrevoli e motorizzate. Sono vietate le porte girevoli e le porte a vetro, se non ben fornite, queste ultime, di accorgimenti per la sicurezza, per l'antifondamento e dotate di evidenziatori di presenza.
2. La larghezza di passaggio netto delle porte esterne non deve essere inferiore a 90 cm e per le porte interne non inferiore a cm 80. I meccanismi di apertura devono essere facilmente manovrabili e percepibili da persone con ridotte capacità motorie e sensoriali; eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a persone diversamente abili su carrozzina
3. L'accesso ai balconi e alle terrazze deve avvenire attraverso porte-finestre, con un dislivello massimo fra i pavimenti di 2,5 cm con angolo arrotondato. La parte del balcone o terrazza prossima alla porta finestra deve avere uno spazio di almeno 150 cm di profondità e di larghezza, per garantire la rotazione completa di una carrozzina. Inoltre la tipologia dei parapetti, di altezza non inferiore a 110 cm, deve garantire la visuale anche alle persone sedute e le aperture devono essere inattraversabili da una sfera non superiore ai 10 cm di diametro.

Articolo 10 Servizi igienici

1. Nei servizi igienici attrezzati a norma per i persone diversamente abili , la parete per l'accostamento laterale sinistro o destro della carrozzina, in modo parallelo alla tazza del wc, deve avere uno spazio libero di almeno 130 cm per la manovra della carrozzina. L'accostamento frontale deve avere uno spazio libero di almeno 100 cm.
2. Il piano della doccia deve essere sempre a filo pavimento, l'eventuale servizio bidet può essere sostituito col miscelatore a doccia e il lavabo deve essere privo di base o di colonna.
3. Le porte devono avere una apertura netta di 90 cm, devono essere scorrevoli o apribili verso l'esterno e munite di maniglione interno di richiamo. In caso di adattamento di edificio esistente, è consentita l'apertura delle porte di 80 cm.

Articolo 11 Apparecchi di servizio

1. Negli ambienti pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico, una parte dei servizi e loro comandi (telefoni, pulsantiere, citofoni, campanelli di emergenza, distributori automatici di numeri e tessere, terminali informatici, ecc.), devono essere posti ad una altezza di 100÷130 cm dal pavimento (consigliata a 115 cm)

Articolo 12 Servizi nei luoghi di lavoro

1. Mense, spogliatoi e gli altri servizi dei luoghi di lavoro dovranno essere resi accessibili anche agli addetti con ridotte o impedito capacità fisiche.

Articolo 13 Incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

1. La realizzazione di rampe al fine di consentire l'accesso agli edifici esistenti da parte di persone con disabilità, non comporta la necessità di procedere alle verifiche della superficie minima drenante e filtrante nonché a verde alberato.
2. Le tettoie ammissibili secondo la normativa vigente, a protezione dei cancelli pedonali di accesso alle costruzioni, come pure le coperture dei parcheggi per disabili, non vengono computate ai fini della superficie coperta.
3. Le somme ottenute con la irrogazione delle sanzioni verso opere realizzate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità ed abbattimento delle barriere architettoniche, saranno destinate ad opere, servizi ed iniziative a favore dei diversamente abili.